

Comune di ROSTA

Revisore unico

Verbale n. 4 del 21/07/2015

**PARERE SULLA COMPATIBILITÀ DEI COSTI DELLA CONTRATTAZIONE  
DECENTRATA INTEGRATIVA CON I VINCOLI DI BILANCIO E CON QUELLI  
DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE NORME DI LEGGE**

Il revisore unico

In relazione alla preintesa accordo decentrato integrativo per il 2015 è chiamato al controllo della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del CCNL 01/04/1999, nonché ad istituti compresi nei CCNL 14 settembre 2000, 5 ottobre 2001 e 22 gennaio 2004.

Vista la Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria al contratto integrativo anno 2015 redatta sugli schemi previsti dalla Ragioneria Generale dello Stato come stabilito dall'articolo 40, comma 3-sexies, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, sulla quale è stato chiesto a questo Organo di esprimere un parere in ordine alla compatibilità sulla preintesa di accordo decentrato integrativo per l'anno 2015, sottoscritto in via preliminare il 02/07/2015, relativo alla destinazione delle risorse decentrate, come quantificate con determinazione n. 56 del 28/05/2015, utilizzate per i vari istituti contrattuali per il 2015 (produttività, indennità, progressioni, lavoro straordinario, reperibilità, ecc).

Dato atto, altresì, che il verbale di accordo e la preintesa, sono stati regolarmente siglati dalla delegazione trattante di parte pubblica, dalla delegazione sindacale delle rappresentanze territoriali dei lavoratori e dalle R.S.U. (rappresentanze sindacali unitarie del personale dell'Ente).

Visti in particolare i prospetti allegati riportanti, nel dettaglio, il costo e le risorse necessarie a finanziare l'accordo.

Preso atto che le somma complessiva necessaria all'applicazione del contratto integrativo in premessa, ammonta ad € 37.737,39.

Preso atto altresì che le somme destinate alle progressioni orizzontali e alle indennità di comparto, indicate nella relazione tecnico finanziaria e illustrativa, sono riferite al conteggio presunto, indicato nella preintesa, e verranno ridefinite dal responsabile del servizio finanziario sulla base degli importi effettivi rilevati a consuntivo.

Atteso che l'utilizzo di tali fondi è stato indirizzato a istituti contrattuali tutti compresi nell'art. 17 del CCNL 1° aprile 1999 ed a istituti compresi nei CCNL 14 settembre 2000, 5 ottobre 2001 e 22 gennaio 2004.

Rilevato che l'importo come sopra evidenziato, ivi compresi gli annessi oneri previdenziali ed assistenziali, trova integrale finanziamento nei fondi accantonati sugli stanziamenti dell'esercizio del 2015 deputati alla remunerazione del personale.

Dato atto che l'art. 5, comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 1° aprile 1999, assegna al Revisore del Conto il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e, pertanto, sulla permanenza degli equilibri finanziari del bilancio stesso, senza, peraltro, entrare nel merito dei vari istituti contrattuali applicati.

Rammentato che l'art. 40 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, disciplina lo svolgimento della contrattazione collettiva su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.

Preso atto che l'art. 40-bis art. 1 cita: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 40, comma 3-quinquies, sesto periodo, ovvero, in caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva".

Visto che risultano rispettati i vincoli di cui all'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122 del 30/07/2010 e successive modifiche apportate dall'art. 1 comma 456 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) il quale prevedeva che, a decorrere dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed era comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio; per contro, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto della precedente disciplina valevole sino al 2014.

Rilevato che l'accordo in esame è coerente alle disposizioni di legge ed al contratto collettivo nazionale e che le somme necessarie all'applicazione del contratto integrativo citato, sono previste e disponibili in bilancio.

Vista la relazione congiunta prodotta dal Responsabile dei Servizi Finanziari e dal Responsabile del Servizio Segreteria, dalla quale risulta il rispetto e la piena copertura finanziaria dei fondi di cui sopra, nonché il rispetto delle normativa vigente in materia.

#### **Da atto**

della compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Gargallo, li 21 luglio 2015

IL REVISORE

Dott.ssa Valentina Crisà

